

RICHIESTA DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE IN DEPOSITO

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. abis) della L.R. n. 5/2010, così come aggiornata dalla L.R. n. 8 del 16/09/2011, gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del Titolo II (Procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche) e sono sottoposti al regime di deposito, di cui agli artt. 10 e 11 del medesimo titolo. L'elenco di tali interventi è contenuto nel § 5 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 167 del 20/02/2012 ed è di seguito riportato:

A. Nuove costruzioni in zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2)

- A1) Costruzioni (di qualunque tipologia e materiale) in Classe d'Uso I ai sensi del § 2.4.2 delle NTC08.
- A2) Edifici (di qualunque tipologia e materiale) in Classe d'Uso II ai sensi del § 2.4.2 delle NTC08, con cubatura complessiva inferiore a 500 mc, con un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra. Il solaio di copertura del secondo piano non può essere calpestio di volume abitabile.
- A3) Tettoie con cubatura ≤ 500 mc.
- A4) Opere di sostegno, opere e manufatti anche interrati con fondazione diretta:
 - A4.1) opere di sostegno a sbalzo e a gravità, paratie e palancole, con altezza fuori terra ≤ 3 m;
 - A4.2) piscine di altezza massima complessiva ≤ 3 m;
 - A4.3) tombe cimiteriali, anche interrate, con cubatura ≤ 500 mc;
 - A4.4) Muri di cinta o recinzioni, senza spinta dei terreni, con altezza ≤ 2.5 m.
- A5) Strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale, svincolate dalla struttura principale, con cubatura ≤ 500 mc comprensiva di strutture di sostegno e collegamento;
- A6) Strutture di sostegno (quali pali, tralicci, ...) per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, pale eoliche;
- A7) Pensilina fotovoltaica da parcheggio con cubatura ≤ 500 mc;
- A8) Manufatti ed elementi assimilabili: Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali indicati nelle voci prese a riferimento.

B. Interventi su costruzioni esistenti in zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2)

- B1) riparazioni o interventi locali ai sensi del § 8.4.3 del D.M. 14.01.2008 (NTC08) e del § C8.4.3 della Circolare n. 617/09, non ricompresi tra quelli di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della LR 5/2010 e s.m.i. (Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità).

Non sono da considerarsi di "minore rilevanza" e quindi non godono delle previsioni cui all'art. 7 comma 3 lett. abis) della L.R. 5/2010 e s.m.i.:

- gli interventi ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e s.m.i.), e in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/01;
- gli interventi su strutture strategiche o rilevanti di cui al D.C.P.C. n. 3685 del 21/10/2003 e alla D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003.

Inoltre, la Classe d'Uso, per opere non specificamente classificate nel § 2.4.2 del D.M. 14.01.2008 o nel D.C.P.C. n. 3685 del 21/10/2003 o nella D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003, è definita ad esclusiva responsabilità del Committente di concerto con il Progettista, pertanto tutte le opere per le quali è espressamente dichiarata nel modello RU/Sismica/2S la Classe d'Uso I sono soggette alla procedura di Preavviso scritto e Deposito ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 5 del 03/02/2010.

Pertanto, nel caso in cui, per mero errore materiale, risulti necessario trasformare una richiesta di autorizzazione in deposito progetto in quanto le opere in oggetto ricadono nell'elenco sopra riportato, occorre redigere un'istanza in bollo firmata e timbrata dal Committente, dal Progettista, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa.

Al ricevimento dell'istanza di annullamento, l'Ufficio provvederà a trasformare la richiesta di autorizzazione in deposito progetto e a restituire una copia degli elaborati depositati.